CAMERA DEI DEPUTATI N. 3532

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MARINACCI

Disposizioni per la nomina di disoccupati a componenti di seggio elettorale

Presentata il 4 aprile 1997

ONOREVOLI COLLEGHI ! — È risaputo che la legge 8 marzo 1989, n. 95, disciplina le modalità di nomina per gli uffici di scrutatore nei seggi elettorali con regole quanto mai astruse ed obsolete e che, al momento della loro applicazione, lasciano sempre strascichi polemici, anche perché spesso tutto è fatto in modo clientelare (per esempio: il presidente che si sceglie il segretario, lo scrutatore che « occupa » il posto all'apertura del seggio e poi lo « cede » la mattina dopo, eccetera). Di fatto si verifica una situazione di paradosso e di ingiustizia sociale senza precedenti perché al momento di fare le suddette nomine i candidati sono estratti da un albo degli iscritti nelle liste elettorali del comune di appartenenza e tale albo rimane sostanzialmente invariato nel corso degli anni. Quindi, i sorteggiati sono, sostanzialmente, sempre gli stessi. I cittadini si dolgono di tale situazione in quanto, oltre al danno di vedere chiamati negli incarichi relativi alle operazioni elettorali sempre le stesse persone, si perpetra la beffa poiché, come sovente succede, i sorteggiati sono lavoratori dipendenti che, oltre a percepire il relativo compenso, vengono a godere anche del permesso retribuito per tutta la durata delle operazioni elettorali oltre che di successivi altri giorni.

Da calcoli approssimativi per ogni lavoratore dipendente che « espleta » il proprio dovere di presidente, segretario o scrutatore in occasione delle tornate elettorali e referendarie, lo Stato o l'azienda da cui dipende eroga una somma che va al di sopra del milione di lire oltre al non rendimento in quanto legittimamente impegnato altrove; a ciò si aggiunga la somma per aver « espletato » il proprio dovere nel seggio.

Alla luce di quanto sopra enunciato, considerato l'alto tasso di disoccupazione

che affligge il nostro Paese, si rende necessario escogitare qualsiasi mezzo o, addirittura, stratagemma, pur di creare una valvola di sfogo alla pentola in ebollizione e prossima alla deflagrazione della situazione occupazionale. Si ritiene necessario pertanto introdurre in questo caso specifico delle modifiche alla legge n. 95 del 1989 in modo da privilegiare per lo svolgimento di tali funzioni non più coloro che sono già inseriti nel mondo del lavoro o pensionati bensì i disoccupati in attesa di prima occupazione.

Tale modifica non comporta ulteriori oneri per lo Stato, anzi allo stesso farebbe risparmiare nel corso del tempo parecchie centinaia di miliardi di lire e sicuramente offrirebbe una, seppur minima, occasione di reddito per tanti giovani e anche non più tali che vivono drammaticamente la condizione di disoccupati cronici.

Questo provvedimento, opportuno sotto ogni punto di vista, sia per lo Stato che per chi ne usufruisca, servirebbe a ridare un minimo di fiducia nelle istituzioni da parte di chi, a causa di risposte inadeguate alla richiesta di lavoro, la sta giornalmente perdendo. La proposta di legge intende agevolare i disoccupati veri e per tali si intendono quelli iscritti nelle liste delle sezioni circoscrizionali per l'impiego da almeno due anni, quindi considerati disoccupati di lungo periodo.

Un cenno a parte va fatto per i presidenti di seggio. La scelta di questi dovrebbe essere rigorosamente orientata su persone residenti nel luogo delle votazioni. Si eviterebbe così che presidenti provenienti da comuni distanti oltre 10 chilometri percepiscano considerevoli compensi per missioni che invece si eviterebbero attingendo dalle liste delle locali sezioni circoscrizionali (da richieste pervenute precedentemente da parte di coloro che sono provvisti dei requisiti).

Tutto sarebbe semplificato perché si attingerebbe dalle liste dei disoccupati compilate ed aggiornate ogni anno e comunque almeno sessanta giorni prima di qualsiasi tornata elettorale. Si determina inoltre che se durante l'arco dell'anno sono previste più tornate elettorali e referendarie coloro i quali sono stati chiamati per una saranno esclusi dalle altre competizioni elettorali o referendarie proprio perché lo spirito di questa proposta di legge è quello di non creare dei « professionisti » delle tornate elettorali bensì di considerare lo stato di disagio e inferiorità psicologica in cui versano le categorie a cui questa proposta di legge è rivolta e dare, quindi, anche a loro con giustizia un momento di solidarietà. Certo, quanto proposto è poco ma una società moderna e matura, quale noi consideriamo la nostra, non può non tener conto dei cittadini più svantaggiati che la compongono. Con questa proposta si raggiungerebbero due risultati immediati: solidarietà concreta a questa categoria di disoccupati e quindi maggiore equità sociale; convenienza economica per lo Stato e le aziende che non vedrebbero più assentarsi i loro dipendenti per altre mansioni che altri sono pronti a svolgere a minor costo e con altrettanta efficienza. Spesso sono le piccole leggi che fanno grandi non chi le propone ma il Governo che le adotta.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Le sezioni circoscrizionali per l'impiego, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, redigono apposite graduatorie di persone idonee ad espletare le mansioni di presidente, segretario e di scrutatore di seggio elettorale.

2. L'inclusione nelle graduatorie di cui al comma 1 consegue alla presentazione da parte degli interessati di una apposita domanda alla competente direzione provinciale del lavoro nella quale dichiarano di essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere cittadini italiani;

b) godere dell'elettorato attivo e passivo;

c) essere residenti nei comuni rientranti nel territorio della sezione circoscrizionale per l'impiego ove si presenta la domanda;

d) essere iscritti alla prima classe delle liste di collocamento della sezione di cui alla lettera *c)*;

e) non avere superato il cinquantesimo anno di età;

f) essere in possesso del diploma di laurea per l'inserimento nelle liste dei soggetti idonei allo svolgimento delle funzioni di presidente, ovvero del diploma di scuola media superiore per l'inclusione nelle liste dei soggetti idonei all'espletamento delle mansioni di segretario e di quello di scuola media inferiore per le liste dei soggetti idonei a ricoprire la funzione di scrutatore.

3. Il possesso dei requisiti di cui alle lettere *a), b), c),* ed *e)* del comma 2 è documentato mediante apposita dichiarazione del richiedente, resa ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Alla domanda, corredata anche dei titoli di cui alle lettere *d)* e *f)* del comma 2, è allegato un certificato che attesta lo stato di famiglia; costituisce titolo di preferenza essere coniugati ed avere figli minori a carico.

4. La domanda di cui al comma 2 può essere presentata per l'inclusione nelle graduatorie di cui al comma 1.

5. L'iscritto nelle liste di cui al comma 2, lettera *d),* qualora muti il suo stato da disoccupato ad occupato, anche a tempo parziale, e con periodo superiore ad un anno, deve entro trenta giorni inviare la richiesta di cancellazione alla competente direzione provinciale del lavoro.

ART. 2.

1. Le graduatorie di cui all'articolo 1, comma 1, sono compilate e aggiornate annualmente dalle sezioni circoscrizionali per l'impiego.

2. Le sezioni circoscrizionali per l'impiego inviano ai comuni, almeno due mesi prima della data di convocazione dei comizi elettorali, le graduatorie di cui all'articolo 1, comma 1.

3. Nel caso in cui il numero dei soggetti inclusi nelle graduatorie sia, anche a seguito di rinuncia degli interessati, inferiore al numero dei posti da ricoprire, le sezioni di cui al comma 1 segnalano tale vacanza ai singoli comuni.

4. Nell'ipotesi di cui al comma 3 i comuni provvedono alla copertura dei posti vacanti tramite sorteggio fra elettori residenti di età compresa fra i diciotto e i cinquanta anni.

5. Qualora un cittadino svolga gli incarichi di presidente, segretario o scrutatore non avendo i requisiti di cui al comma 2 dell'articolo 1, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari all'indennità stabilita per tali mansioni, da applicare da parte del sindaco, oltre alle sanzioni penali previste dalle leggi vigenti per aver dichiarato il falso.

6. Per la nomina a presidente di seggio, di segretario e di scrutatore, si procede

secondo l'ordine delle rispettive graduatorie ed assicurando che la nomina avvenga presso una sezione elettorale del comune di residenza.

ART. 3.

1. Nell'eventualità che nello stesso anno si svolgano più tornate elettorali, coloro i quali hanno già svolto le mansioni di presidente, segretario o scrutatore sono esclusi dalle successive selezioni per tutti i tipi di funzione.

ART. 4.

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, stabilisce, con proprio decreto, i criteri per la valutazione dei titoli ai fini della compilazione delle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 1.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

DDL13-3532
Lire 500